

Proposta di modifica n. 107.0.48 (testo 4) al DDL n. 1689

107.0.48 (testo 4)

Lotito

Approvato

Dopo l'articolo 134, inserire il seguente:

«Art. 134-bis

1. Il Ministero dell'università e della ricerca può affidare alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'attuazione dell'investimento 5 "Student housing fund" della Missione 4, Componente 1 del PNRR, sulla base di apposita convenzione, che può prevedere il coinvolgimento di società controllate, per l'importo di 599 milioni di euro, dal predetto Istituto.
2. La convenzione di cui al comma 1 definisce, per quanto non espressamente regolato dai commi da 3 a 10 del presente articolo:
 - a) i soggetti beneficiari dell'investimento;
 - b) la tipologia e i criteri di selezione degli interventi ammissibili all'investimento;
 - c) l'entità del contributo spettante a ciascuno dei soggetti beneficiari;
 - d) le fasi di esecuzione dell'investimento;
 - e) la disciplina del processo di istruttoria e valutazione delle candidature, nonché delle attività di controllo e monitoraggio ai fini dell'assegnazione e della successiva erogazione delle risorse;
 - f) gli adempimenti, gli obblighi e le responsabilità delle parti;
 - g) le modalità di gestione e di trasferimento delle risorse dell'investimento, le quali costituiscono patrimonio autonomo e separato, a tutti gli effetti, dal patrimonio di Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
 - h) l'entità del compenso omnicomprensivo spettante alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro il limite complessivo massimo di 20 milioni di euro previa adeguata rendicontazione. Il compenso di cui alla presente lettera è a valere sulle risorse destinate all'investimento di cui al comma 1;
 - i) le modalità di coordinamento fra la procedura di attuazione dell'investimento di cui al presente articolo e la procedura disciplinata dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca 26 febbraio 2024, n. 481, in attuazione della riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR (M4C1-R1.7);
 - l) ogni ulteriore elemento necessario all'esecuzione della misura.
3. L'investimento di cui al comma 1 prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di soggetti pubblici e privati per la messa a disposizione di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore. Tali contributi sono erogati nella misura massima di 20.000 euro per ciascun nuovo posto letto realizzato.
4. L'investimento di cui al comma 1 è attuato nel rispetto dei seguenti requisiti:
 - a) il canone di locazione per gli studenti è fissato ad un livello inferiore rispetto ai prezzi di mercato locali di almeno il quindici per cento;
 - b) il trenta per cento dei nuovi posti letto è riservato agli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, così come definiti dagli organismi per il diritto allo studio, in coerenza con le previsioni del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 481 del 2024;
 - c) non possono essere finanziati alloggi o residenze per studenti, utilizzati a tale scopo al momento della pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5.
5. Ai fini dell'assegnazione dei contributi a fondo perduto di cui al comma 3, il soggetto incaricato dell'esecuzione dell'Investimento pubblica un avviso che disciplina la presentazione delle domande. La verifica di ammissibilità delle stesse è affidata ad un Comitato di Investimento nominato da Cassa depositi e prestiti S.p.A. e composto da cinque membri effettivi, di cui uno designato dal Ministro dell'università e della ricerca, che svolge funzioni di Presidente, e quattro da Cassa depositi e prestiti S.p.A. o dai soggetti eventualmente incaricati dell'esecuzione della misura. Tre dei componenti del Comitato di investimento, sono individuati tra soggetti, estranei al Ministero dell'università e della ricerca, iscritti, da almeno dieci anni, all'Albo professionale degli architetti, sezione A, settore architettura, o iscritti, da almeno dieci anni, all'Albo professionale degli Ingegneri, sezione A, settore civile ambientale. Gli altri due componenti sono individuati tra persone di comprovata ed elevata qualificazione professionale. Con le stesse modalità sono nominati i cinque membri supplenti del Comitato di investimento. Il compenso dei componenti del Comitato grava sul compenso omnicomprensivo di cui al comma 2, lettera h), del presente articolo.
6. L'erogazione dei contributi di cui al comma 3 è subordinata alla verifica da parte dell'Agenzia del demanio, anche per il tramite della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'avvenuta realizzazione degli alloggi e residenze per studenti. Per lo svolgimento delle attività Cassa depositi e prestiti S.p.A. rifonde all'Agenzia del Demanio le spese da essa sostenute a valere sul compenso omnicomprensivo di cui comma 2 lettera h), del presente articolo.

7. Le candidature presentate ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 481 del 2024 sono ammissibili al contributo di cui al comma 3 nei seguenti casi:

a) rinuncia volontaria alla candidatura presentata e riproposizione della domanda di accesso al contributo nell'ambito della procedura di cui al presente articolo;

b) domande non rinunciate per le quali la dotazione finanziaria della procedura di cui alla N1 del PNRR misura M4C1-R1.7, così come ridotta a seguito della rimodulazione del target M4C1-30 del medesimo PNRR, risulta in concreto incapiente, se lo stato di avanzamento dei lavori al 28 febbraio 2026 è incompatibile con una ragionevole previsione di messa a disposizione dei posti letto entro il 15 luglio 2026, in base al giudizio del Commissario straordinario di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;

c) domande non rinunciate per le quali la dotazione finanziaria della procedura di cui alla misura M4C1-R1.7, così come ridotta a seguito della rimodulazione del target M4C1-30, risulta in concreto incapiente, se lo stato di avanzamento dei lavori al 28 febbraio 2026 è compatibile con una ragionevole previsione di messa a disposizione dei posti letto entro il 15 luglio 2026, in base al giudizio del Commissario straordinario di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

8. Nell'ipotesi di cui al comma 7, lettere a) e b), i candidati concorrono all'avviso di cui al presente articolo per l'ammissione ad un contributo ridotto, che sarà dettagliato quanto alle percentuali di riduzione e alle categorie di beneficiari nella convenzione di cui al comma 2. Con riferimento ai casi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 7, il Ministero dell'università e della ricerca identifica con l'ausilio del Commissario straordinario di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le domande non ammissibili a valere sul bando di cui al decreto del Ministro dell'università e del merito n. 481 del 2024 entro e non oltre il 28 febbraio 2026 e comunica ai candidati la possibilità di ricandidarsi nell'ambito della procedura di cui al presente articolo alle condizioni ad essi rispettivamente applicabili.

9. Con riferimento alle domande di cui al comma 7 per le quali sia già intervenuto un provvedimento di ammissione nell'ambito della procedura di cui alla misura M4C1-R1.7, al fine di semplificare l'istruttoria relativa al presente Investimento, il Ministero dell'università e della ricerca, con l'ausilio del Commissario straordinario di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, produce una attestazione dei controlli e delle verifiche effettuati, che sono impiegati ai fini della valutazione di ammissibilità delle candidature a valere sull'avviso di cui al comma 5. A tal fine i candidati producono un'autodichiarazione attestante l'assenza di modifiche di fatto e di diritto sopravvenute rispetto a quanto dichiarato e documentato nella procedura di cui alla misura M4C1-R1.7.

10. A decorrere dal 28 febbraio 2026 è preclusa la facoltà di presentazione di ulteriori domande nell'ambito della procedura di cui alla misura M4C1-R1.7. Agli interventi di cui ai commi da 1 a 9 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, commi da 8 a 12, all'articolo 1-quater e all'articolo 2-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338. Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dal comma 11 dell'articolo 1-bis, della medesima legge è aggiornato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge al fine di garantire il rispetto del limite di spesa previsto dal quarto periodo del medesimo comma. Per la registrazione da parte degli organi di controllo della convenzione di cui al comma 2, i termini di cui all'articolo 3, comma 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono ridotti di un terzo.

11. Al fine di potenziare le macro-filiere strategiche per la ricerca localizzate nelle regioni del Mezzogiorno, in linea con le politiche di investimento e di riforma attuate dal PNRR, nell'ambito dell'Accordo per la coesione da definire ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178 relativamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della medesima legge n. 178 del 2020, imputate programmaticamente al Ministero dell'università e della ricerca con la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 77/2024 del 29 novembre 2024, l'importo di euro 56.434.065 è destinato al finanziamento di infrastrutture strategiche di ricerca e di iniziative progettuali riguardanti, in particolare, le tecnologie quantistiche, l'*high performance computing* (HPC) e l'intelligenza artificiale.